



**N. 299-A**

*Relazione orale*  
*Relatori MENIA e MINASI*

## **TESTO PROPOSTO DALLE COMMISSIONI PERMANENTI 3<sup>a</sup> e 10<sup>a</sup> RIUNITE**

**(3<sup>a</sup> - AFFARI ESTERI E DIFESA)**

**(10<sup>a</sup> - AFFARI SOCIALI, SANITÀ, LAVORO PUBBLICO E PRIVATO,  
PREVIDENZA SOCIALE)**

Comunicato alla Presidenza il 29 novembre 2022

PER IL

## **DISEGNO DI LEGGE**

Conversione in legge del decreto-legge 8 novembre 2022, n. 169, recante disposizioni urgenti di proroga della partecipazione di personale militare al potenziamento di iniziative della NATO, delle misure per il servizio sanitario della regione Calabria, nonché di Commissioni presso l'AIFA

**presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri**

**dal Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale**

**dal Ministro della difesa**

**e dal Ministro della salute**

**di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L'8 NOVEMBRE 2022**

**INDICE**

Pareri:		
– della 1 <sup>a</sup> Commissione permanente .....	<i>Pag.</i>	3
– della 2 <sup>a</sup> Commissione permanente .....	»	5
– della 5 <sup>a</sup> Commissione permanente .....	»	6
Disegno di legge: testo d’iniziativa del Governo e testo proposto dalle Commissioni riunite .....	»	8
Allegato: modificazioni apportate dalle Commissioni riunite ..	»	9
Testo del decreto-legge e testo comprendente le modificazioni apportate dalle Commissioni riunite .....	»	12

**PARERE DELLA 1ª COMMISSIONE PERMANENTE**

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, EDITORIA, DIGITALIZZAZIONE)

**sul disegno di legge**

(Estensore: PARRINI)

22 novembre 2022

La Commissione, esaminato il disegno di legge e rilevato che:

– l'articolo 1 del decreto-legge dispone la prosecuzione, fino al 31 dicembre 2022, della partecipazione di personale militare italiano alle iniziative della NATO per l'impiego della forza ad elevata prontezza, denominata *Very High Readiness Joint Task Force* (VJTF), già autorizzata, fino al 30 settembre 2022, dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge n. 14 del 2022, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 28 del 2022;

– l'articolo 2, intervenendo sull'articolo 7 del decreto-legge n. 150 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 181 del 2020, stabilisce l'estensione da 24 a 30 mesi della durata del periodo massimo previsto per l'applicabilità di alcune misure a sostegno del Servizio sanitario della regione Calabria;

– l'articolo 3, modificando l'articolo 38 del decreto-legge n. 152 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 233 del 2021, dispone l'ulteriore proroga al 28 febbraio 2023 della permanenza in carica dei componenti di due commissioni consultive operanti presso l'AIFA,

considerato il contenuto circoscritto delle tre distinte proroghe recate dai suddetti articoli e la loro immediata applicazione, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

**sugli emendamenti approvati**

(Estensore: TOSATO)

29 novembre 2022

La Commissione, esaminati gli emendamenti approvati dalle Commissioni di merito e riferiti al disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, i seguenti pareri:

- sull'emendamento 2.3, parere non ostativo, segnalando l'opportunità di valutare la coerenza della previsione che consente al Commissario *ad acta* per il servizio sanitario della regione Calabria di continuare ad avvalersi della collaborazione dell'Agenzia delle entrate, di cui all'articolo 5, comma 1-*bis*, del decreto-legge n. 150 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 181 del 2020, rispetto all'articolo 2, comma 1, primo periodo, del decreto-legge in esame, che esclude dalla proroga di efficacia anche il menzionato articolo 5 del decreto-legge n. 150 del 2020;

- sugli identici emendamenti 3.1 (testo 2) e 3.2 (testo 2), parere non ostativo, rappresentando alla Commissione di merito l'opportunità di far decorrere l'abrogazione della lettera *a*) dell'articolo 48, comma 4, del decreto-legge n. 269 del 2003, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 326 del 2003 - sulla figura del direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA) - dalla data di efficacia del provvedimento di nomina del primo presidente dell'AIFA, al fine di evitare la vacanza dell'organo di vertice dell'Agenzia;

- sui restanti emendamenti, parere non ostativo.

**PARERE DELLA 2<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE**  
(GIUSTIZIA)

(Estensore: SISLER)

**sul disegno di legge**

23 novembre 2022

La Commissione, esaminato il provvedimento, per quanto propria di competenza, esprime parere non ostativo.

**PARERE DELLA 5<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE**  
**(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)**

(Estensore: LOTITO)

**sul disegno di legge**

24 novembre 2022

La Commissione, esaminato il disegno di legge, acquisiti gli elementi informativi forniti dal Governo, preso atto che:

– in relazione all'articolo 1, comma 1, tenuto conto che il prolungamento dell'impiego del personale militare è da intendersi riferito al periodo decorrente dal 1° ottobre 2022 e fino al 31 dicembre 2022, viene confermata la congruità degli effetti finanziari stimati nella relazione tecnica, inclusi anche di quelli riferiti al periodo che intercorre tra la scadenza della precedente autorizzazione di spesa (30 settembre 2022) e l'efficacia del decreto-legge in esame (9 novembre 2022): al riguardo, il Governo non ritiene necessario riformulare il testo normativo;

– con riguardo all'articolo 1, comma 3, si conferma la correttezza della ricostruzione effettuata nella relazione tecnica in relazione alle minori esigenze finanziarie utilizzate a copertura della prosecuzione della missione, rappresentando che le unità navali non sono state coinvolte nella proroga al 31 dicembre e che sono stati conteggiati solo 41 giorni di presenza per una parte di personale (418 unità);

– si concorda con la modifica proposta alla clausola di invarianza di cui al medesimo comma 3;

– con riguardo all'articolo 2, nel rappresentare che le stime riportate nella relazione tecnica hanno carattere di prudenzialità, si conferma la congruità della quantificazione degli oneri derivanti dalla proroga dei contratti di lavoro flessibile dell'AGENAS;

– in relazione alla copertura finanziaria di cui al medesimo articolo 2, si conferma che l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione dell'AGENAS, limitatamente alla quota parte utilizzata a copertura degli oneri derivanti dalla proroga semestrale, non pregiudica in alcun modo le altre iniziative programmate dall'Agenzia; si concorda inoltre con la relativa proposta di riformulazione;

– sempre in relazione al comma 2 dell'articolo 2, si conferma infine che l'impatto in termini di fabbisogno e indebitamento netto, pari al 51,5 per cento della spesa complessiva, è dovuto alla nettizzazione degli effetti fiscali riflessi,

esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, al recepimento delle seguenti modifiche:

– all'articolo 1, comma 3, la parola: « derivano » sia sostituita dalle seguenti: « devono derivare »;

– all'articolo 2, comma 2, le parole: « come approvato in occasione del rendiconto generale annuale » siano sostituite dalle seguenti: « come accertato in sede di approvazione del rendiconto generale annuale ».

### **sugli emendamenti approvati**

29 novembre 2022

La Commissione, esaminati gli emendamenti approvati, riferiti al disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, sull'emendamento 2.3, parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, all'inserimento, dopo le parole: « è prestato » delle seguenti: « , nell'ambito delle attività di competenza dell'Agenzia delle entrate e previa stipula di un'apposita convenzione tra la regione Calabria e l'Agenzia delle entrate, ».

Sull'emendamento 2.7 (testo 2), il parere non ostativo è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla sostituzione della parola: « verificato » con la seguente: « accertato ».

Sugli identici emendamenti 3.1 (testo 2) e 3.2 (testo 2), il parere non ostativo è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, all'inserimento, dopo il comma 1-ter, dei seguenti:

« 1-quater. All'articolo 13, comma 1-bis, primo periodo, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2019, n. 60, le parole “del direttore generale” sono soppresse.

1-quinquies. Dall'attuazione dei commi 1-bis, 1-ter e 1-quater non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica ».

Su tutti i restanti emendamenti approvati, il parere è non ostativo.

**DISEGNO DI LEGGE**

D'INIZIATIVA DEL GOVERNO

**Conversione in legge del decreto-legge 8 novembre 2022, n. 169, recante disposizioni urgenti di proroga della partecipazione di personale militare al potenziamento di iniziative della NATO, delle misure per il servizio sanitario della regione Calabria, nonché di Commissioni presso l'AIFA**

## Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 8 novembre 2022, n. 169, recante disposizioni urgenti di proroga della partecipazione di personale militare al potenziamento di iniziative della NATO, delle misure per il servizio sanitario della regione Calabria, nonché di Commissioni presso l'AIFA.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

**DISEGNO DI LEGGE**

TESTO PROPOSTO DALLE COMMISSIONI RIUNITE

**Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 novembre 2022, n. 169, recante disposizioni urgenti di proroga della partecipazione di personale militare al potenziamento di iniziative della NATO, delle misure per il servizio sanitario della regione Calabria, nonché di Commissioni presso l'AIFA. Differimento dei termini per l'esercizio delle deleghe in materia di associazioni professionali a carattere sindacale tra militari**

## Art. 1.

1. Il decreto-legge 8 novembre 2022, n. 169, recante disposizioni urgenti di proroga della partecipazione di personale militare al potenziamento di iniziative della NATO, delle misure per il servizio sanitario della regione Calabria, nonché di Commissioni presso l'AIFA, è convertito in legge **con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.**

**2. Alla legge 28 aprile 2022, n. 46, sono apportate le seguenti modificazioni:**

**a) all'articolo 16, comma 1, alinea, le parole: «sei mesi» sono sostituite dalle seguenti: «diciotto mesi»;**

**b) all'articolo 9, comma 15, le parole: «sei mesi» sono sostituite dalle seguenti: «diciotto mesi».**

**3. Identico.**

ALLEGATO

## MODIFICAZIONI APPORTATE DALLE COMMISSIONI RIUNITE

*All'articolo 1:*

*al comma 3, la parola: « derivano » è sostituita dalle seguenti: « devono derivare ».*

*All'articolo 2:*

*al comma 1, dopo le parole: « del medesimo decreto » sono inserite le seguenti: « e fatto salvo quanto stabilito dal comma 1-bis del presente articolo », le parole: « con le medesime procedure di cui all'articolo 2 » sono sostituite dalle seguenti: « con le procedure di cui al medesimo articolo 2 » ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « È fatta salva, in ogni caso, la facoltà del Commissario *ad acta* per l'attuazione del piano di rientro dai disavanzi del servizio sanitario regionale della regione Calabria di nominare i direttori generali degli enti del servizio sanitario regionale, con le procedure previste dal decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171 »;*

*dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:*

« 1-bis. Il Commissario *ad acta*, nell'esercizio delle proprie funzioni, può avvalersi, per il medesimo periodo di cui al comma 1, della collaborazione dell'Agenzia delle entrate, ai sensi dell'articolo 5, comma 1-bis, del decreto-legge 10 novembre 2020, n. 150, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2020, n. 181. La collaborazione è prestata, nell'ambito delle attività di competenza dell'Agenzia delle entrate e previa stipula di un'apposita convenzione tra la regione Calabria e l'Agenzia delle entrate, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

1-ter. All'articolo 16-septies, comma 2, lettera a), ultimo periodo, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, dopo le parole: "Dipartimento tutela della salute, servizi sociali e socio-sanitari della Regione Calabria e" sono inserite le seguenti: "dell'Azienda per il governo della sanità della Regione Calabria – Azienda zero, nonché presso".

1-quater. Alla lettera d) del comma 2 dell'articolo 16-septies del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, sono premesse le seguenti parole: "per le finalità del presente comma e" »;

*al comma 2, le parole « dell'AGENAS, come approvato in occasione del rendiconto generale annuale » sono sostituite dalle seguenti: « dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (AGENAS), come accertato in sede di approvazione del rendiconto generale annuale »;*

*al comma 3, le parole: « disposizioni recate dal presente decreto » sono sostituite dalle seguenti: « disposizioni di cui al presente articolo ».*

*All'articolo 3:*

*dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:*

« 1-bis. Dalla scadenza del termine di cui al comma 1, la Commissione consultiva tecnico-scientifica (CTS) e il Comitato prezzi e rimborso (CPR) sono soppressi e le relative funzioni sono attribuite ad una commissione unica denominata Commissione scientifica ed economica del farmaco (CSE). La Commissione è costituita da dieci componenti, nominati nel rispetto dei criteri e con le modalità individuati con decreto da adottare ai sensi dell'articolo 48, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Con lo stesso decreto sono disciplinate le modalità di nomina e le funzioni del presidente dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), quale organo e rappresentante legale dell'Agenzia, nonché del direttore amministrativo e del direttore tecnico-scientifico istituiti dall'articolo 13, comma 1-bis, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2019, n. 60.

1-ter. Dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 1-bis, all'articolo 48, comma 4, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la lettera a) è abrogata a decorrere dalla data di efficacia del provvedimento di nomina del primo presidente dell'AIFA;

b) la lettera b) è sostituita dalla seguente:

“b) il consiglio di amministrazione costituito dal presidente e da quattro componenti, di cui due designati dal Ministro della salute e due dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano”.

1-quater. All'articolo 13, comma 1-bis, primo periodo, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2019, n. 60, le parole: “del direttore generale” sono soppresse.

1-quinquies. Dall'attuazione dei commi 1-bis, 1-ter e 1-quater non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica »;

*alla rubrica sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , loro successiva soppressione e istituzione della Commissione scientifica ed economica del farmaco ».*

*Decreto-legge 8 novembre 2022, n. 169,  
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  
n. 261 dell'8 novembre 2022.*

TESTO DEL DECRETO-LEGGE

---

**Disposizioni urgenti di proroga della partecipazione di personale militare al potenziamento di iniziative della NATO, delle misure per il servizio sanitario della regione Calabria, nonché di Commissioni presso l'AIFA**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 32, 77 e 87 della Costituzione;

Visti gli articoli 3 e 4 del Trattato del Nord-Atlantico, ratificato con legge 1° agosto 1949, n. 465;

Vista la legge 21 luglio 2016, n. 145, recante « Disposizioni concernenti la partecipazione dell'Italia alle missioni internazionali »;

Visto il decreto-legge 10 novembre 2020, n. 150, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2020, n. 181, recante « Misure urgenti per il rilancio del servizio sanitario della regione Calabria e per il rinnovo degli organi elettivi delle regioni a statuto ordinario »;

Visto il decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, recante « Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose », e, in particolare, l'articolo 38 concernente la proroga della Commissione consultiva tecnico-scientifica e del Co-

TESTO DEL DECRETO-LEGGE COMPRENDENTE LE  
MODIFICAZIONI APPORTATE DALLE COMMISSIONI  
RIUNITE

---

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

mitato prezzi e rimborso operanti presso l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto l'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 25 febbraio 2022, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 aprile 2022, n. 28, recante « Disposizioni urgenti sulla crisi in Ucraina » il quale, in deroga alla richiamata legge 21 luglio 2016, n. 145, autorizza, fino al 30 settembre 2022, la partecipazione di personale militare alle iniziative della NATO per l'impiego della forza ad elevata prontezza, denominata *Very High Readiness Joint Task Force* (VJTF);

Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza, connessa con il perdurare della grave crisi internazionale in Ucraina, di emanare disposizioni in deroga alla richiamata legge 21 luglio 2016, n. 145, per assicurare la proroga della partecipazione di personale militare alle iniziative della NATO per l'impiego della forza ad elevata prontezza VJTF fino al 31 dicembre 2022;

Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di prorogare le misure eccezionali per il sistema sanitario della regione Calabria, al fine di garantire il rispetto dei livelli essenziali di assistenza (LEA), di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera *m*), della Costituzione, nonché per assicurare il fondamentale diritto alla salute attraverso il raggiungimento degli obiettivi previsti nei programmi operativi di prosecuzione del piano di rientro dai disavanzi sanitari;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 4 novembre 2022;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e dei Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, della difesa e della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

(Segue: *Testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dalle Commissioni riunite*)

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

il seguente decreto-legge:

**Art. 1.**

Articolo 1.

*(Proroga della partecipazione di personale militare al potenziamento del dispositivo NATO VJTF)*

1. È autorizzata, fino al 31 dicembre 2022, la proroga della partecipazione di personale militare alle iniziative della NATO per l'impiego della forza ad elevata prontezza, denominata *Very High Readiness Joint Task Force* (VJTF), di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 25 febbraio 2022, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 aprile 2022, n. 28.

2. Si applicano le disposizioni di cui ai capi III, IV e V della legge 21 luglio 2016, n. 145.

3. Dall'attuazione del presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

**Art. 2.**

Articolo 2.

*(Proroga delle misure per il servizio sanitario della regione Calabria)*

1. Il termine di 24 mesi di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 10 novembre 2020, n. 150, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2020, n. 181, è prorogato di 6 mesi, fatta eccezione per le disposizioni di cui agli articoli 2, comma 3, secondo e terzo periodo, 5 e 6, del medesimo decreto. I Commissari straordinari, nominati ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del citato decreto-legge 10 novembre 2020, n. 150, decadono, ove non confermati con le **medesime** procedure di cui all'articolo 2,

(Segue: *Testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dalle Commissioni riunite*)

Articolo 1.

*(Proroga della partecipazione di personale militare al potenziamento del dispositivo NATO VJTF)*

1. *Identico.*

2. *Identico.*

3. Dall'attuazione del presente articolo non **devono derivare** nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 2.

*(Proroga delle misure per il servizio sanitario della regione Calabria)*

1. Il termine di 24 mesi di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 10 novembre 2020, n. 150, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2020, n. 181, è prorogato di 6 mesi, fatta eccezione per le disposizioni di cui agli articoli 2, comma 3, secondo e terzo periodo, 5 e 6, del medesimo decreto **e fatto salvo quanto stabilito dal comma 1-bis del presente articolo.** I Commissari straordinari, nominati ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del citato decreto-legge 10 novembre 2020, n. 150, decadono,

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, relativi alla proroga delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 10

(Segue: *Testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dalle Commissioni riunite*)

Art. 2.

ove non confermati con le procedure di cui **al medesimo** articolo 2, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. **È fatta salva, in ogni caso, la facoltà del Commissario *ad acta* per l'attuazione del piano di rientro dai disavanzi del servizio sanitario regionale della regione Calabria di nominare i direttori generali degli enti del servizio sanitario regionale, con le procedure previste dal decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171.**

**1-bis.** Il Commissario *ad acta*, nell'esercizio delle proprie funzioni, può avvalersi, per il medesimo periodo di cui al comma 1, della collaborazione dell'Agenzia delle entrate, ai sensi dell'articolo 5, comma 1-bis, del decreto-legge 10 novembre 2020, n. 150, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2020, n. 181. La collaborazione è prestata, nell'ambito delle attività di competenza dell'Agenzia delle entrate e previa stipula di un'apposita convenzione tra la regione Calabria e l'Agenzia delle entrate, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

**1-ter.** All'articolo 16-septies, comma 2, lettera a), ultimo periodo, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, dopo le parole: «Dipartimento tutela della salute, servizi sociali e socio-sanitari della Regione Calabria e» sono inserite le seguenti: «dell'Azienda per il governo della sanità della Regione Calabria - Azienda zero, nonché presso».

**1-quater.** Alla lettera d) del comma 2 dell'articolo 16-septies del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, sono premesse le seguenti parole: «per le finalità del presente comma e».

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, relativi alla proroga delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 10

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

**Art. 2.**

novembre 2020, n. 150, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2020, n. 181, si provvede, nel limite di 256.700 euro per l'anno 2022 e di 577.500 per l'anno 2023, utilizzando l'avanzo di amministrazione dell'AGENAS, come approvato in occasione del rendiconto generale annuale. Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e indebitamento netto, pari a euro 132.200 per l'anno 2022 e a euro 297.500 per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute.

3. Ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni recate dal presente decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

**Art. 3.**

Articolo 3.

*(Proroga della Commissione consultiva tecnico-scientifica e del Comitato prezzi e rimborso operanti presso l'Agenzia italiana del farmaco)*

1. All'articolo 38, comma 1, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, le parole « 15 ottobre 2022 »

(Segue: *Testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dalle Commissioni riunite*)

novembre 2020, n. 150, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2020, n. 181, si provvede, nel limite di 256.700 euro per l'anno 2022 e di 577.500 per l'anno 2023, utilizzando l'avanzo di amministrazione dell'**Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali** (AGENAS), come **accertato in sede di approvazione** del rendiconto generale annuale. Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e indebitamento netto, pari a euro 132.200 per l'anno 2022 e a euro 297.500 per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute.

3. Ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni **di cui al presente articolo**, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Articolo 3.

*(Proroga della Commissione consultiva tecnico-scientifica e del Comitato prezzi e rimborso operanti presso l'Agenzia italiana del farmaco, loro successiva soppressione e istituzione della Commissione scientifica ed economica del farmaco)*

1. *Identico.*

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

sono sostituite dalle seguenti: « 28 febbraio 2023 ».

(Segue: *Testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dalle Commissioni riunite*)

Art. 3.

**1-bis.** Dalla scadenza del termine di cui al comma 1, la Commissione consultiva tecnico-scientifica (CTS) e il Comitato prezzi e rimborso (CPR) sono soppressi e le relative funzioni sono attribuite ad una commissione unica denominata Commissione scientifica ed economica del farmaco (CSE). La Commissione è costituita da dieci componenti, nominati nel rispetto dei criteri e con le modalità individuati con decreto da adottare ai sensi dell'articolo 48, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Con lo stesso decreto sono disciplinate le modalità di nomina e le funzioni del presidente dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), quale organo e rappresentante legale dell'Agenzia, nonché del direttore amministrativo e del direttore tecnico-scientifico istituiti dall'articolo 13, comma 1-bis, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2019, n. 60.

**1-ter.** Dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 1-bis, all'articolo 48, comma 4, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la lettera a) è abrogata a decorrere dalla data di efficacia del provvedimento di nomina del primo presidente dell'AIFA;

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

Art. 3.

(Segue: *Testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dalle Commissioni riunite*)

**b) la lettera b) è sostituita dalla seguente:**

**« b) il consiglio di amministrazione costituito dal presidente e da quattro componenti, di cui due designati dal Ministro della salute e due dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano ».**

**1-quater.** All'articolo 13, comma 1-bis, primo periodo, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2019, n. 60, le parole: « del direttore generale » sono soppresse.

**1-quinquies.** Dall'attuazione dei commi 1-bis, 1-ter e 1-quater non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 4.

Articolo 4.

(*Entrata in vigore*)

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 novembre 2022

MATTARELLA

MELONI, *Presidente del Consiglio dei ministri*

TAJANI, *Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale*

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

CROSETTO, *Ministro della difesa*  
SCHILLACI, *Ministro della salute*  
GIORGETTI, *Ministro dell'economia  
e delle finanze*

Visto, *il Guardasigilli*: NORDIO

(Segue: *Testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dalle Commissioni riunite*)

**Art. 4.**

€ 2,00